

PUGLIA SVILUPPO

MicroPrestito della Regione Puglia.

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla G.U. L352 del 24/12/2013 e dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017.

REGIONE PUGLIA – POR FESR FSE 2014 - 2020

Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese Azione 3.8

MicroPrestito della Regione Puglia.

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla G.U. L352 del 24/12/2013 e dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017.

Premessa

1. La gestione dello strumento di ingegneria finanziaria Fondo Microprestito della Regione Puglia 2014-2020 (di seguito Fondo) è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Puglia Sviluppo), ai sensi dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017 (di seguito Accordo di finanziamento). Puglia Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del Fondo, svolge le attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento, in particolare:
 - a. pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione delle iniziative;
 - b. collaborazione alla definizione delle attività di promozione della misura di finanziamento e partecipazione alle iniziative promozionali;
 - c. assistenza ai proponenti nella definizione del programma di investimenti e di spesa al fine di pervenire alla formulazione della definitiva istanza di agevolazione;
 - d. analisi di fattibilità delle proposte progettuali sulla base delle seguenti variabili ritenute chiave:
 - competenze professionali dei richiedenti in rapporto al programma di investimento e di spesa;
 - cantierabilità dell'iniziativa;
 - validità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche in riferimento alla capacità di restituzione del prestito;
 - e. adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti;
 - f. erogazione delle agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili;
 - g. assistenza ai beneficiari nelle fasi di realizzazione degli investimenti e delle spese;
 - h. controllo e coordinamento delle attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento;
 - i. gestione dei rientri dei finanziamenti;
 - j. attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo;
 - k. gestione del Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti finanziarie;
 - l. organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Considerato che le modalità di concessione delle agevolazioni non prevedono erogazioni parziali, la Clausola sociale di cui al successivo Art. 19 è modificata per la parte relativa al recupero delle agevolazioni concesse.
3. Il MicroPrestito della Regione Puglia non rientra nell'ambito di applicazione dell'Art. 111 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario).

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, prevede di sostenere l'accesso al credito, anche

attraverso interventi di micro-finanza, come previsto dall’Azione 3.8 del PO.

La Regione Puglia, in linea con gli orientamenti della Commissione ha già attuato nel 2007-2013 una strategia di sostegno per le microimprese, favorendo il sostegno finanziario in favore di chi non ha i requisiti e la capacità patrimoniale per accedere al mercato del credito.

La Giunta Regionale ha approvato il POR FESR FSE 2014 – 2020 individuando nell’ambito dell’Azione 3.8 “Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza innovativa”.

Gli obiettivi del Fondo sono in linea con il piano d’azione “Imprenditoria 2020 – Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa” adottato il 9 gennaio 2013 dalla Commissione Europea con la comunicazione COM(2012) 795, con riferimento all’invito, rivolto agli Stati membri, a modificare la vigente legislazione finanziaria nazionale al fine di agevolare nuove forme alternative di finanziamento per le start-up e le PMI in generale, e di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali per istituire sistemi microfinanziari di sostegno alla microfinanza nell’ambito delle rispettive priorità d’investimento del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Con il presente Avviso si intende disciplinare l’accesso ai finanziamenti del Fondo da parte di microimprese normalmente considerate “non bancabili” in quanto prive delle garanzie necessarie.

2. Il presente Avviso, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sostituisce integralmente il precedente Avviso già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26/05/2016.
3. Per le domande presentate a valere sull’Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26/05/2016, richiamato al precedente comma 2, per le quali alla data di pubblicazione del presente Avviso non è stato ancora adottato il provvedimento di concessione provvisoria dei finanziamenti ovvero di inammissibilità, l’istruttoria sarà completata a valere sul presente Avviso, con la conseguente adozione dei provvedimenti a valere sul POR FESR FSE 2014 – 2020.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di finanziamento le **microimprese operative** che intendano effettuare, impiegando un finanziamento concesso dal Fondo, nuovi investimenti in una sede operativa in Puglia e che presentino indicatori economici e patrimoniali tali da poter essere considerate imprese “non bancabili” così come specificato di seguito.
2. Possono beneficiare dei finanziamenti della Misura MicroPrestito della Regione Puglia le microimprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:
 - a. ditta individuale;
 - b. società in nome collettivo;
 - c. società in accomandita semplice;
 - d. società cooperative;
 - e. società a responsabilità limitata;
 - f. attività professionali (in forma singola o associata).
3. Non possono presentare domanda di finanziamento:
 - a. imprese o associazioni professionali che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la concessione di finanziamenti dal Fondo;
 - b. imprese che abbiano in corso programmi di investimento agevolati o la restituzione di finanziamenti agevolati con altri aiuti pubblici a qualsiasi titolo erogati.
4. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo le microimprese:
 - a. le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d’azienda;
 - b. che abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo almeno sei mesi prima della presentazione della domanda telematica preliminare di accesso al finanziamento del Fondo.

5. Alla data di presentazione della domanda preliminare di accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al successivo art. 7, le imprese dovranno possedere i requisiti di Microimpresa – così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – occupare, quindi, meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
6. Possono presentare domanda le microimprese considerate “non bancabili” che, da situazione economica e patrimoniale (classificata secondo i criteri della IV Direttiva CEE) dei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda preliminare (ovvero nell’ultimo esercizio contabile chiuso), rispettino tutti i seguenti requisiti:
 - a. non abbiano avuto disponibilità di liquidità per un importo superiore a € 50.000 (Voce C-IV Attivo dello Stato Patrimoniale);
 - b. non abbiano avuto disponibilità di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a € 200.000 (Voce B-II Attivo dello Stato Patrimoniale);
 - c. non abbiano generato ricavi (Voce A-1 del Conto Economico) annuali superiori a € 240.000 (non presentino una media mensile di ricavi superiore ad € 20.000);
 - d. non abbiano beneficiato, per l’attività imprenditoriale, di altri finanziamenti esterni o di mutui negli ultimi dodici mesi per un importo complessivo superiore a € 30.000 (non sono da considerarsi ai fini del calcolo eventuali operazioni di affidamento, apertura di credito, smobilizzo crediti né altre operazioni che non prevedano l’erogazione diretta di una somma di capitale);
 - e. non abbiano beneficiato delle agevolazioni di cui al Titolo II del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26/06/2008 e ss.mm.ii.
7. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo Art. 3, comma 4, per le imprese costituite da meno di 12 mesi, i requisiti di cui al precedente comma 6 dovranno essere riferiti al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la data di presentazione della domanda preliminare di cui al successivo art.7.
8. Le microimprese, prima della concessione del finanziamento, devono disporre di un conto corrente (per clienti business) dedicato al progetto (anche non in forma esclusiva) su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.
9. Tutti i soggetti proponenti devono:
 - a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese ovvero, per le attività e le associazioni di professionisti, essere in possesso di iscrizione ai rispettivi albi professionali ove previsto;
 - b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
 - c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione dell’istanza di finanziamento di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - e. aver restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
 - f. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - g. non essere in liquidazione volontaria;
 - h. non essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali e non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell’attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese;

- i. operare nel rispetto delle vigenti norme con riferimento agli obblighi contributivi.
10. Il requisito di cui al precedente comma 9, punto h) è riferito anche al titolare, ai singoli amministratori e soci del soggetto beneficiario.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. In ragione dei divieti e delle limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea, il Fondo non opera nei seguenti settori:
 - a. imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b. imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c. imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d. esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - e. imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - f. trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli;
 - g. imprese attive nel settore della costruzione navale;
 - h. siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
 - i. imprese attive nel settore delle fibre sintetiche.
2. Sono inoltre escluse dall'accesso ai finanziamenti del Fondo le imprese che operino nei seguenti settori:
 - a. fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie;
 - b. attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco;
 - c. attività di organizzazioni associative.
3. Le associazioni professionali devono disporre di una propria Partita IVA.
4. Le imprese che esercitano attività primaria nei settori del commercio (fatta eccezione per le attività di intermediazione, aventi codice attività appartenente al gruppo 46.1), possono accedere ai finanziamenti del Fondo a condizione che:
 - a. abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo almeno 24 mesi prima della presentazione della domanda telematica preliminare di accesso al finanziamento del Fondo;
 - b. abbiano emesso fatture attive o abbiano percepito corrispettivi negli ultimi 12 mesi per un importo compreso tra 60.000 e 240.000 euro.

Art. 4 -Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate al Fondo, per l'erogazione di finanziamenti in favore di Microimprese operative, ammontano a Euro 30.000.000,00 di cui all'Asse III "Competitività delle piccole e medie imprese" del POR FESR FSE 2014 – 2020, in conformità con quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017.
2. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.

Art. 5 -Condizioni del finanziamento e ammissibilità delle spese

1. I finanziamenti erogati ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuto ai sensi del Regolamento (CE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24/12/2013.
2. Ai sensi di detto Regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l'intero importo erogato.
3. I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui con le seguenti caratteristiche:
 - Importo minimo: 5.000 Euro
 - Importo massimo: 25.000 Euro
 - Durata massima: 60 mesi più preammortamento della durata di 6 mesi.
 - Tasso di interesse: fisso, pari al 70% del tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19/01/2008) e comunque non inferiore allo 0,00%.
 - Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora pari al tasso legale.
 - Rimborso: in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi momento, di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell'ultima rata e la data del rimborso.
 - Modalità di rimborso: SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente.
 - Garanzie: al momento dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali, per le quali saranno richieste garanzie personali nel caso in cui il patrimonio non sia proporzionato all'entità del finanziamento concesso.
4. Alle imprese che avranno rispettato tutte le scadenze del piano di ammortamento del finanziamento, con la restituzione degli importi dovuti entro i termini ivi previsti, sarà riconosciuta una premialità di importo pari alla somma algebrica degli interessi dell'intero piano così come calcolati all'atto della concessione del finanziamento. La premialità sarà corrisposta mediante l'erogazione, in unica soluzione, dell'importo dovuto, solo a seguito del completamento con esito positivo di tutte le verifiche previste fino alla data della completa restituzione del finanziamento concesso.
5. Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti al netto dell'IVA (che devono rappresentare almeno il 30% del totale delle spese previste nell'istanza di finanziamento):
 - a. opere murarie e assimilate;
 - b. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché automezzi nei casi in cui gli stessi siano di tipo commerciale, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
 - c. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - d. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
6. Sono ammissibili le seguenti altre spese al netto dell'IVA (che non devono superare il 70% del totale delle spese previste nell'istanza di finanziamento):
 - a. spese per servizi appaltati;
 - b. spese relative all'acquisto di merci, materie prime, semilavorati, materiali di consumo;

- c. spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati o di affitto impianti/apparecchiature di produzione;
 - d. utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte direttamente ai gestori sulla base di contratti intestati all'impresa beneficiaria;
 - e. premi per polizze assicurative;
 - f. canoni ed abbonamenti per l'accesso a banche dati, per servizi software, servizi "cloud", servizi informativi, housing, registrazione di domini Internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand Awareness e Reputation; servizi di personalizzazione di siti Internet acquisiti da impresa operante nel settore della produzione di software, consulenza informatica e attività connesse.
7. Non sono, comunque, ammissibili:
- a. l'Imposta sul Valore Aggiunto che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualunque modo;
 - b. le spese per acquisto di terreni e immobili;
 - c. le spese per l'acquisto di autovetture e motoveicoli;
 - d. le spese per l'acquisto di servizi non espressamente indicate ai commi precedenti;
 - e. le spese relative all'acquisto di beni usati; è ammissibile esclusivamente l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e automezzi usati da imprese che svolgano abitualmente attività di commercializzazione di tali beni;
 - f. le spese per l'acquisto di beni o servizi già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche;
 - g. gli interessi sui finanziamenti esterni;
 - h. le spese per leasing;
 - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - j. le spese per salari e stipendi;
 - k. le tasse e spese amministrative;
 - l. le utenze prepagate;
 - m. gli ammortamenti;
 - n. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 50,00 euro.
8. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese previste rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale riduzione dell'importo del finanziamento richiesto anche in ragione della capacità di restituzione del finanziamento.
9. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell'istruttoria sulla base delle informazioni contenute nella scheda tecnica e delle risultanze del colloquio previsto al successivo Art. 9 e dell'eventuale ulteriore documentazione acquisita in sede istruttoria.

Art. 6 -Garanzia Morale – Presentazione tecnica di Forze Sociali rappresentate al CNEL

1. Ai fini dell'esaminabilità della domanda di finanziamento, il richiedente dovrà individuare, nell'ambito dei gruppi sociali da lui abitualmente frequentati, una persona che conosce direttamente e che sia disposta a garantire moralmente per lui ovvero di una presentazione tecnica dell'iniziativa prodotta da uffici territoriali di Forze Sociali rappresentate al CNEL redatta secondo la modulistica disponibile sul Portale Sistema Puglia.
2. Possono rilasciare garanzie morali persone che operano sul territorio regionale con un ruolo di riferimento rispetto a specifiche comunità o gruppi sociali purché radicati sul territorio in cui operano. Tra questi, sono abilitati a prestare garanzie morali rappresentanti o responsabili di:
 - a. associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- b. associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di volontariato;
 - c. organizzazioni religiose;
 - d. fondazioni;
 - e. ONG;
 - f. organizzazioni sindacali e datoriali;
 - g. associazioni iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;
 - h. associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di immigrati;
 - i. associazioni culturali iscritte ad Albi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;
 - j. associazioni iscritte al Registro regionale delle Associazioni femminili;
 - k. uffici delle Pubbliche Amministrazioni.
3. Non possono esprimere garanzie morali:
 - a. il titolare, i soci e gli amministratori dell'impresa proponente;
 - b. persone che ricoprono o siano candidati a ricoprire, a qualsiasi titolo, cariche politiche;
 - c. soggetti che abbiano con l'impresa proponente relazioni finanziarie, relazioni d'affari o relazioni derivanti dalla prestazione di servizi professionali.
 4. Il garante morale dovrà garantire:
 - a. di conoscere personalmente i soci o i promotori dell'iniziativa che richiede il finanziamento del fondo e di ritenere gli stessi affidabili sotto il profilo morale;
 - b. di essere a conoscenza del piano di investimento per il quale è richiesto il finanziamento e delle capacità finanziarie dell'impresa anche in ragione delle caratteristiche dell'iniziativa;
 - c. di rendersi disponibile, fino alla completa restituzione del finanziamento concesso, a fornire tutte le informazioni in suo possesso in merito al soggetto garantito che potranno essere richieste da Puglia Sviluppo per assicurare il corretto svolgimento dell'iniziativa finanziata e la restituzione del finanziamento;
 - d. di supportare i soci dell'iniziativa nella realizzazione della propria iniziativa di impresa, nei limiti delle proprie possibilità, anche offrendo agli stessi assistenza e orientamento.
 5. La garanzia morale non costituisce responsabilità patrimoniale del garante rispetto al buon esito dell'iniziativa finanziata.
 6. In nessun caso il garante morale o gli uffici territoriali di Forze Sociali potranno richiedere al soggetto garantito o presentato alcun compenso a titolo di corrispettivo per la prestazione della garanzia o della presentazione tecnica né per alcuno degli impegni con esse assunti.
 7. Per prestare la garanzia morale dovrà essere utilizzato il modello disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito. La garanzia morale a cui sarà allegato il documento di identità del garante morale, dovrà essere prodotta durante il colloquio di tutoraggio di cui al successivo Art. 9.
 8. Puglia Sviluppo ha la facoltà di non accettare garanzie morali espresse da persone o organizzazioni che:
 - a. non siano radicate sul territorio in cui operano;
 - b. non dimostrino di avere significative relazioni con i soci/promotori dell'iniziativa;
 - c. abbiano prestato garanzie morali per operazioni per le quali non si sia verificata la restituzione delle rate indicate nel piano di finanziamento;
 - d. abbiano percepito qualsiasi tipo di corrispettivo a fronte della prestazione della garanzia morale o della presentazione tecnica e per alcuno degli impegni con esse assunti.
 9. La presentazione tecnica dell'iniziativa prodotta da uffici territoriali di Forze Sociali rappresentate al CNEL attesta che:
 - a. i soci o i promotori dell'iniziativa che richiede il finanziamento del fondo sono ritenuti affidabili sotto il profilo morale;
 - b. il piano di investimento per il quale è richiesto il finanziamento e le capacità finanziarie dell'impresa sono stati analizzati dall'organizzazione;
 - c. l'organizzazione si rende disponibile, fino alla completa restituzione del finanziamento concesso, a for-

nire tutte le informazioni in suo possesso in merito al soggetto garantito che potranno essere richieste da Puglia Sviluppo per assicurare il corretto svolgimento dell'iniziativa finanziata e la restituzione del finanziamento;

- d. l'organizzazione si impegna a supportare i soci dell'iniziativa offrendo agli stessi assistenza e orientamento in ragione delle proprie possibilità.

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda telematica preliminare

1. L'istanza di finanziamento è preceduta dalla presentazione di una domanda telematica preliminare (Allegato 1), redatta e inviata per via telematica.
2. A partire **dalla data di pubblicazione del presente Avviso** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia possono essere trasmesse dalle imprese le domande preliminari di finanziamento del Fondo, ai sensi del presente Avviso.
3. Per la presentazione delle domande preliminari il soggetto proponente si dovrà avvalere del sistema informatico/telematico disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito. Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti del Fondo sono messi a disposizione di tutti i soggetti interessati punti informativi e telematici. L'elenco dei punti informativi è pubblicato sul sito Internet della Regione Puglia www.sistema.puglia.it/microprestito.
4. La predetta domanda telematica preliminare descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l'ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese.
5. La domanda telematica preliminare non è una istanza di accesso al finanziamento del Fondo. Quest'ultima sarà formalizzata e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante delle imprese beneficiarie durante il colloquio di tutoraggio previsto dal successivo Art. 9 del presente Avviso.
6. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito sono pubblicati gli elenchi delle domande preliminari presentate.

Art. 8 - Esame delle domande preliminari

1. Le domande preliminari di finanziamento vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di invio telematico e sono sottoposte ad una valutazione diretta ad accertarne l'esaminabilità, mediante la verifica della completezza e conformità formale della domanda presentata nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dagli Artt. 2, 3 e 6 del presente Avviso.
2. Per tutte le domande esaminabili si procederà alla convocazione di un colloquio di tutoraggio.
3. Per tutte le domande non esaminabili, sarà inviata al soggetto proponente una comunicazione di decadenza. Tale comunicazione non è da considerarsi un preavviso di rigetto ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90; in questo caso, infatti, non si configura il rigetto di un'istanza, bensì si comunica semplicemente la decadenza della domanda telematica preliminare di finanziamento.

Art. 9 - Colloquio di tutoraggio e definizione dell'istanza di finanziamento

1. Ai fini della definizione dell'istanza di finanziamento (Allegato 2) è convocato un colloquio di tutoraggio che avrà la finalità:
 - a. di valutare la fattibilità del progetto rispetto alle competenze maturate dall'impresa e alle prospettive di mercato;
 - b. di assistere i proponenti nella definizione del programma di investimenti e di spesa al fine di pervenire alla formulazione della definitiva istanza di finanziamento.
2. Il colloquio è convocato a mezzo Posta Elettronica Certificata. La mancata presentazione ingiustificata anche di una sola delle persone convocate comporta la decadenza della domanda telematica preliminare. Ove l'assenza in prima convocazione sia stata validamente giustificata, si procederà ad una seconda convocazione. In caso di mancata presentazione dei soggetti convocati in seconda convocazione, la domanda preliminare sarà considerata decaduta.

3. Al colloquio di tutoraggio potranno partecipare esclusivamente i soggetti proponenti.
4. Durante il colloquio di tutoraggio sarà redatta e depositata presso Puglia Sviluppo l'istanza di finanziamento. L'istanza di finanziamento viene formalizzata durante il colloquio ed è sottoscritta dal legale rappresentante.
5. Al fine di pervenire alla definitiva formulazione dell'istanza di accesso al finanziamento del Fondo, i proponenti dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a. copia dei documenti di identità dei Soci e degli Amministratori dell'impresa proponente o del titolare nel caso di Ditta Individuale;
 - b. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa;
 - d. per le attività professionali, documentazione attestante l'iscrizione dei professionisti ai relativi Ordini professionali ove previsto;
 - e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa comunitaria che disciplina l'accesso alle agevolazioni "de minimis" nonché il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
 - f. copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione), regolarmente registrato, intestato all'impresa beneficiaria; la sede nella quale sarà realizzato il programma degli investimenti e delle spese deve essere ubicata sul territorio della Regione Puglia;
 - g. ove il finanziamento sia destinato all'avvio di una nuova unità locale o alla realizzazione di opere edili, documentazione atta a dimostrare il rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche (visura catastale, certificato di agibilità e/o eventuali autorizzazioni sanitarie o eventuali altre autorizzazioni specifiche relative all'immobile nel quale sarà realizzato il programma degli investimenti e delle spese). Tale documentazione non dovrà essere prodotta nel caso in cui gli investimenti previsti siano finalizzati al perseguimento delle relative autorizzazioni;
 - h. preventivi relativi al programma degli investimenti (solo per le voci di cui al precedente Art. 5, comma 5) redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti e intestati all'impresa proponente ovvero stampa di listini o quotazioni ufficiali. I preventivi devono riportare tutte le caratteristiche di dettaglio utili a valutare la congruità e la funzionalità dei beni/forniture che si prevede di acquisire. Da visura camerale sui fornitori si deve poter rilevare un codice attività che consenta la fornitura dei beni preventivati. Ove previsto dalla normativa, i fornitori dovranno essere abilitati alla realizzazione delle opere;
 - i. asseverazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di non bancabilità di cui al precedente Art. 2, commi 6 e 7, con eventuale specificazione dei requisiti non attestati in ragione del regime di contabilità adottato dall'impresa;
 - j. documentazione contabile e bancaria aggiornata a data prossima a quella del colloquio con dettaglio delle singole posizioni debitorie nonché l'ulteriore documentazione richiesta da Puglia Sviluppo in sede di convocazione.
6. Al termine del colloquio è rilasciata ai proponenti copia del verbale del colloquio medesimo nonché copia dell'istanza di finanziamento redatta durante il colloquio. Ove l'impresa non produca la documentazione di cui al precedente comma 5, Puglia Sviluppo S.p.A. conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Art. 10 -Modalità di valutazione delle istanze di finanziamento

1. Le istanze di finanziamento vengono acquisite da parte di Puglia Sviluppo secondo l'ordine cronologico di deposito e, solo se complete di tutta la documentazione richiesta, sono sottoposte ad un esame di ammissibilità, mediante una verifica delle seguenti aree di valutazione:

Area di valutazione	Punteggio
---------------------	-----------

a. Competenze professionali dei richiedenti in rapporto al programma di investimento e di spesa.	Minimo 0	Massimo 10
b. Cantierabilità dell'iniziativa.	Minimo 0	Massimo 10
c. Validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa in riferimento alla capacità di rimborso del finanziamento richiesto.	Minimo 0	Massimo 10

2. Per ciascun'area, il punteggio inferiore a 5 punti va inteso quale sostanziale inadeguatezza, formale e/o di merito, delle informazioni riguardo all'area soggetta a valutazione, presenti nell'istanza ed emerse nel corso del colloquio di cui al precedente art. 9. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza sono giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, emerge un punteggio complessivo superiore o uguale a 18 punti e nessuna Area di valutazione abbia ottenuto un punteggio inferiore a 5.
3. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni, Puglia Sviluppo assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Puglia Sviluppo S.p.A. conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
4. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili a valutare:
5. Nel corso dell'istruttoria, Puglia Sviluppo verificherà che l'impresa operi nel rispetto degli obblighi contributivi, mediante l'acquisizione telematica del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Art. 11 - Cause di decadenza

1. Sono considerati motivi di decadenza della domanda telematica preliminare:
 - a. la mancata compilazione della domanda inviata per via telematica, con le modalità previste dal sistema informativo di gestione bandi del Sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito;
 - b. la mancata partecipazione, a seguito di convocazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, di tutti i soggetti convocati al colloquio di tutoraggio di cui al precedente Art. 9;
 - c. la mancanza dei requisiti minimi di esaminabilità previsti dagli Artt. 2, 3 e 6 del presente Avviso.
2. Sono, in ogni caso, considerate decadute le domande presentate da imprese o attività professionali che abbiano istruttorie in iter nell'ambito del presente avviso ovvero che abbiano ottenuto la concessione di finanziamenti dal Fondo.

Art. 12 - Concessione del finanziamento e incontro di assistenza tecnica

1. Alla conclusione dell'iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione del finanziamento ovvero di inammissibilità dandone, per quest'ultimo caso, comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata agli interessati ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90.
2. Le imprese ammissibili sono convocate, presso la sede di Puglia Sviluppo, per un incontro finalizzato alla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e per la partecipazione ad una sessione di assistenza tecnica finalizzata ad illustrare le modalità di realizzazione e rendicontazione delle spese finanziate e di rimborso del finanziamento. Durante tale sessione di assistenza tecnica Puglia Sviluppo consegnerà a ciascun beneficiario una guida sintetica per la corretta gestione dell'intero iter di finanziamento. La mancata partecipazione all'incontro di sottoscrizione del contratto sarà considerata rinuncia al finanziamento concesso.
3. Durante l'incontro le imprese formalizzeranno la richiesta di erogazione del finanziamento utilizzando l'apposita modulistica. Alla richiesta di erogazione dovrà essere allegato:
 - a. documentazione bancaria recante gli estremi del conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il

medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato;

- b. modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, per la restituzione delle rate del finanziamento;
 - c. nel caso di società cooperative a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata e associazioni professionali, fideiussione di uno o più amministratori redatta in conformità con la modulistica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it/MicroPrestito.
4. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito è pubblicato, periodicamente, l'elenco delle imprese ammesse al finanziamento.

Art. 13 - Esecuzione del programma di investimenti agevolato

1. Le imprese finanziate sono obbligate a utilizzare il finanziamento esclusivamente per l'esecuzione del programma di spesa agevolato.
2. Tutti i titoli di spesa devono aver data non antecedente alla data dell'istanza di finanziamento depositata in sede di colloquio di cui al precedente Art. 9; qualora l'impresa proponente abbia provveduto a sostenere spese in data antecedente a quella dell'istanza di finanziamento, la relativa spesa sarà considerata inammissibile.
3. Il programma degli investimenti e di spesa dovrà essere realizzato dall'impresa beneficiaria entro il termine di dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento e l'impresa dovrà presentare a Puglia Sviluppo nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione degli investimenti e delle spese oltre al completamento degli adempimenti amministrativi eventualmente previsti. Tutti i beni oggetto del programma degli investimenti finanziato dovranno essere, entro tale termine, installati e funzionanti presso la sede operativa indicata.
4. Qualora il programma non venga ultimato in dodici mesi dalla data dell'erogazione, il finanziamento sarà revocato. Puglia Sviluppo potrà autorizzare – previa richiesta motivata da parte dell'impresa beneficiaria – eventuali proroghe.

Art. 14 - Modifiche e variazioni

1. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria e/o il relativo progetto di investimento e di spesa ammesso a finanziamento vanno comunicate in modo tempestivo a Puglia Sviluppo.
2. Variazioni delle spese ammissibili rientranti nella medesima categoria tra quelle previste nello schema di domanda non sono soggette alla preventiva comunicazione di cui al comma precedente ma saranno verificate in sede di controllo della corretta esecuzione dell'investimento e della spesa.
3. Variazioni del conto corrente dedicato dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa, trasmettendo nuovo modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, pena la revoca del finanziamento concesso.
4. La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi al finanziamento del Fondo non può essere variata per tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile se non a seguito di autorizzazione da parte di Puglia Sviluppo.
5. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat previsto dall'impresa nello schema di domanda con un nuovo codice di attività riconducibile ad uno dei settori non ammissibili ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso.

Art. 15 - Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione

1. Il finanziamento è concesso in unica soluzione anticipata.
2. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato al progetto su

cui verrà accreditato il finanziamento concesso. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato e per il rimborso delle rate del finanziamento mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito su detto conto corrente.

3. L'impresa dovrà presentare, a mezzo Posta Elettronica Certificata, a Puglia Sviluppo, entro 30 giorni dal termine di cui al precedente Art. 13, commi 3 e 4 la seguente documentazione:
 - a. comunicazione di completamento del programma degli investimenti e delle spese redatta secondo la modulistica;
 - b. scheda riepilogativa degli investimenti e delle spese realizzate, secondo la modulistica;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa;
 - d. copia delle fatture o titoli giustificativi di spesa. Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul POR FESR FSE 2014 - 2020. Spesa di € _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla Misura MicroPrestito della Regione Puglia";
 - e. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di C.I.L., S.C.I.A., D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, copia della documentazione attestante la fine lavori presentata alla Pubblica Amministrazione competente;
 - f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che:
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
 - non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per il medesimo investimento;
 - sono rispettate le condizioni per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis).
4. La modulistica per la rendicontazione delle spese sarà resa disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito.
5. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli saranno accertati anche il completamento, l'ammissibilità, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce di investimento e la conseguente rettifica e rideterminazione delle spese ammissibili.
6. Puglia Sviluppo potrà verificare i pagamenti effettuati dalle imprese beneficiarie nei confronti dei fornitori degli investimenti e delle spese oggetto di rendicontazione.
7. In caso di decurtazione delle spese rendicontate, Puglia Sviluppo invia al beneficiario una comunicazione (Preavviso di revoca parziale del finanziamento) contenente gli importi decurtati, le motivazioni delle decurtazioni e la richiesta di rimborso al Fondo con indicazione delle modalità di rimborso. A seguito dell'invio dei preavvisi di revoca parziale, i destinatari finali potranno:
 - a. rimborsare al Fondo le spese decurtate;
 - b. presentare per iscritto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti utili ai fini della valutazione di ammissibilità delle spese decurtate ovvero presentare ulteriore documentazione afferente spese ammissibili sostenute fino alla data di invio delle osservazioni medesime.
8. In quest'ultima ipotesi le nuove spese sostenute dal destinatario finale saranno oggetto di verifica docu-

mentale analoga a quella prevista al precedente comma 5.

9. La Regione o Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo rimborso del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati.

Art. 16 - Obblighi del beneficiario

1. L'impresa che è ammessa al finanziamento del Fondo è tenuta a garantire:
- a. la puntuale restituzione di tutte le rate del finanziamento alle scadenze indicate nel piano di ammortamento dello stesso, mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente dedicato;
 - b. la restituzione al Fondo di tutte le spese decurtate o oggetto di revoca parziale;
 - c. l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari;
 - d. l'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - e. la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all'operazione finanziata per almeno tre anni successivi alla chiusura del PO o alla sua chiusura parziale e, comunque, fino al completo rimborso del finanziamento;
 - f. il rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione delle spese;
 - g. il rispetto del termine di completamento delle spese;
 - h. il rispetto della normativa in tema di ambiente;
 - i. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente;
 - j. il rispetto della normativa comunitaria che disciplina l'accesso alle agevolazioni "de minimis";
 - k. la stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione degli attivi materiali e immateriali per almeno tre anni dalla data dell'ultima fattura o titolo di spesa ammissibile);
 - l. ogni altra prescrizione indicata nel provvedimento di finanziamento;
 - m. il consenso all'inserimento dell'impresa nell'elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenete la denominazione dell'impresa e l'importo del finanziamento pubblico concesso.

Art. 17 - Revoche e rinunce

1. Il provvedimento di concessione del finanziamento sarà revocato nel caso in cui:
- a. il beneficiario revochi l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente RID, per la restituzione delle rate del finanziamento del Fondo ovvero effettui variazioni del conto corrente dedicato senza darne comunicazione a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa. Con la comunicazione il beneficiario dovrà trasmettere nuovo modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal nuovo conto corrente;
 - b. le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
 - d. gli attivi materiali o immateriali oggetto di finanziamento del Fondo vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
 - e. il programma ammesso al finanziamento del Fondo non venga ultimato entro i termini previsti;
 - f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - g. sia rilevata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti non sanabili;
 - h. sia rilevata la mancata partecipazione all'incontro di sottoscrizione del contratto di cui al precedente

Art. 12, comma 2, in mancanza di grave e giustificato impedimento;

- i. l'impresa cessi l'attività prima di tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 123, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corrispondenza dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
3. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste dovrà comunicare tempestivamente a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione in unica soluzione della quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati.

Art. 18 - Recupero del credito

1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali del mutuo percepito, in caso di grave inadempimento dell'impresa finanziata ai sensi dell'art. 1455 c.c. o di fallimento dell'impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di finanziamento e all'avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di un professionista legale esterno. A tal fine Puglia Sviluppo si avvale di esperti legali iscritti ad un apposito Albo da costituire con idonee procedure.
2. Puglia Sviluppo valuterà eventuali proposte transattive ricevute dopo l'avvio delle azioni legali.
3. In caso di esito negativo sarà proseguita l'azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull'eventuale proposta transattiva per porre fine alla lite, Puglia Sviluppo formalizza l'atto transattivo.
4. In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 17, si procederà al recupero del credito relativo alle somme erogate, in conformità con quanto previsto all'Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 19 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a. dal soggetto concedente;
- b. dagli uffici regionali;
- c. dal giudice con sentenza;
- d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca totale o parziale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, Puglia Sviluppo avvierà la procedura di recupero coattivo.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale le medesime somme saranno maggiorate così come previsto al precedente Art. 17, comma 2.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 20 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

Puglia Sviluppo S.p.A.

Area Autoimprenditorialità e Autoimpiego Via delle Dalie – Zona Industriale

70026 MODUGNO BA

Responsabile del procedimento: Arch. Lorenzo Minnielli

PER INFORMAZIONI:

www.sistema.puglia.it/microprestito - richiedi info sul bando

Siti internet: www.microprestito.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it.